

# AIPSDT - Associazione Italiana Professori e Studiosi di Diritto Tributario Gruppo di Lavoro sui Redditi Finanziari

*WEBINAR DEL 18 DICEMBRE 2020*

**IL RIORDINO DEL REGIME TRIBUTARIO  
DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA**



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

**I REGIMI DI TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI: CRITICITA'  
DELL'ASSETTO ATTUALE E PROPOSTE DI RIFORMA**

Antonio Marinello – Università degli Studi di Siena



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- I regimi di tassazione ispirati al criterio del realizzo
- Il **“regime della dichiarazione”** prevede la tassazione su base annua delle plusvalenze, dei differenziali e degli altri proventi di cui all’art. 67, lett. da *c bis*) a *c quinquies*) del TUIR, avendo riguardo ai soli proventi effettivamente realizzati nel periodo di imposta. L’imposta sostitutiva viene liquidata dal contribuente in dichiarazione.
- Il regime del **“risparmio amministrato”** prevede la tassazione delle medesime fattispecie reddituali, al momento del realizzo e con applicazione dell’imposta sostitutiva, ma non più su base annua, bensì sulla singola operazione e ad opera degli intermediari autorizzati presso i quali i titoli o gli altri strumenti finanziari siano depositati in custodia o in amministrazione.
- In entrambi i regimi qui richiamati, inoltre, i redditi di capitale rimangono distinti dai redditi diversi e scontano l’imposizione sostitutiva ad opera degli intermediari finanziari.



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- Il regime di tassazione ispirato al criterio della maturazione
- Il regime del “**risparmio gestito**” presenta invece tratti del tutto peculiari.
- Ferma restando l'imposizione sostitutiva, esso è infatti contraddistinto dalla rilevazione del reddito secondo un criterio di maturazione e non di effettivo realizzo.
- La base imponibile viene a coincidere con il risultato netto annuo della gestione, risultato che comprende sia i redditi diversi, sia i redditi di capitale.



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- **Il regime “dichiarativo” (art. 5, d.lgs. n. 461/1997)**

- L’obbligo dichiarativo riguarda i soli redditi diversi. I redditi di capitale sono tassati mediante l’imposizione sostitutiva, ad opera degli intermediari finanziari abilitati.
- L’imposta sostitutiva si applica alla base imponibile annuale, come risulta dalla compensazione tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel periodo di imposta al quale la dichiarazione si riferisce.
- Le minusvalenze non utilizzate in deduzione dalle plusvalenze nell’anno in cui sono state realizzate costituiscono eccedenze deducibili dalle plusvalenze nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
- Il regime dichiarativo si applica in via residuale qualora il contribuente non abbia esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- **Il regime del «risparmio amministrato» (art. 6, d.lgs. n. 461/1997)**
- Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ad opera degli intermediari abilitati.
- La tassazione è prevista in base al criterio del realizzo. La base imponibile è costituita da ciascuna plusvalenza realizzata, “operazione per operazione”.
- Gli intermediari provvedono altresì a tassare in via sostitutiva i redditi di capitale. Le due categorie reddituali costituiscono basi imponibili distinte tra loro.
- Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, l’intermediario computa i relativi importi in deduzione dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi successivamente realizzati, nello stesso periodo di imposta e nei successivi, non oltre il quarto.



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- **Il regime del “risparmio gestito” (art. 7, d.lgs. n. 461/1997)**
- Il risparmio gestito riguarda tutti i proventi di origine finanziaria, a prescindere dalla categoria di appartenenza, (di capitale e diversi, determinati secondo i criteri stabiliti dagli artt. 45 e 68 del TUIR).
- La base imponibile è costituita dal risultato della gestione patrimoniale maturato nel periodo di imposta. Si tratta della differenza algebrica tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.
- Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Se positivo, il risultato maturato della gestione va assoggettato all'imposta sostitutiva del 26%. Se negativo, il risultato potrà essere dedotto dai risultati della gestione dei successivi periodi di imposta, con il consueto limite temporale del quarto.



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- Asimmetrie applicative degli attuali regimi di tassazione dei redditi finanziari
- I regimi di tassazione dei redditi finanziari attualmente vigenti presentano **evidenti asimmetrie applicative**, riconducibili essenzialmente a due ambiti:
  - Il *timing* del prelievo;
  - le regole di determinazione della base imponibile.
- Si tratta di elementi suscettibili di condizionare fortemente il livello di omogeneità e di neutralità del sistema.



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- Il *timing* del prelievo
- Rispetto al primo profilo (il *timing* della tassazione), la distanza tra i regimi si è venuta via via dilatando nel corso del tempo.
- La riforma del 1997 era imperniata in origine sul principio della maturazione e contemplava un meccanismo di equalizzazione per uniformare a tale criterio anche il regime dichiarativo e il risparmio amministrato (v. Relazione del Professor Cimino).
- Su questo assetto iniziale hanno inciso dapprima l'abrogazione dell'equalizzatore e, più di recente, la riforma della tassazione degli OICR, che ha spostato l'asse del prelievo dall'OICR al percettore, in una logica ora ispirata alla realizzazione del reddito da parte dell'investitore e non più alla maturazione annuale dello stesso in capo all'OICR.



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- Il *timing* del prelievo. La giustificazione tradizionale del criterio della maturazione
- La tassazione periodica dei risultati “maturati” consente di arginare in qualche modo il rischio del *lock in effect*, e del rinvio *sine die* dell’imposizione, rischio implicitamente presente nei regimi fondati sulla “realizzazione”.
- In altre parole, il beneficio del differimento della tassazione nel tempo (*tax deferral*) può spingere l’investitore ad accettare un tasso di rendimento più basso di quello che avrebbe altrimenti accettato, generando così distorsioni nella allocazione delle risorse e scelte di portafoglio inefficienti.
- Attualmente, però, il regime del risparmio gestito ha un’applicazione limitata (quasi esclusivamente grandi patrimoni).



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- Le regole di deteminazione della base imponibile
- Il secondo elemento di disomogeneità riguarda la diversa configurazione che gli attuali regimi presentano in merito alla distinzione tra le due categorie di redditi, di capitale e diversi.
- Il risparmio gestito è infatti l'unico a consentire un approccio aggregato alla tassazione di tutti i proventi di origine finanziaria.
- Negli altri regimi, le due categorie rimangono distinte. Ciò può comportare conseguenze distorsive, come avviene emblematicamente nel risparmio amministrato, allorché l'investitore viene inciso alla fonte sui redditi di capitale pur in presenza di ingenti minusvalenze realizzate.



# Gli attuali regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria, tra realizzo e maturazione

- Le regole di determinazione della base imponibile
- Conseguenze ancor più irrazionali si verificano oggi nei casi in cui il patrimonio sia investito in quote di organismi di investimento collettivo (fondi comuni, Sicav, Sicaf), tanto di diritto italiano, quanto di diritto estero.
- Per effetto degli ultimi interventi normativi che hanno interessato il settore, infatti, nel caso di negoziazione delle quote, in sostanza, la differenza tra il valore effettivo alla cessione e il costo medio ponderato di acquisto rileva come reddito di capitale se di segno positivo, come minusvalenza (ossia, reddito diverso) se di segno negativo.



# Le proposte di modifica ai regimi di tassazione dei redditi finanziari formulate dal Gruppo di Lavoro

- Le proposte di modifica formulate dal Gruppo di Lavoro
- Abrogazione dei regimi del “risparmio amministrato” e del “risparmio gestito”.
- Introduzione del regime opzionale del “**risparmio intermediato**”, in forza del quale l’intermediario che ha in deposito, custodia, amministrazione o gestione i prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari, e gli strumenti finanziari, comunque denominati, applica una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi sul **risultato complessivo netto annuo** dei **redditi finanziari percepiti o realizzati** nell’ambito del medesimo rapporto.



# Le proposte di modifica ai regimi di tassazione dei redditi finanziari formulate dal Gruppo di Lavoro

- Le proposte di modifica formulate dal Gruppo di Lavoro
- L'imposta sostitutiva è **applicata mensilmente, a titolo di acconto**.
- L'intermediario preleva l'imposta sostitutiva sul **risultato netto dei redditi finanziari percepiti o realizzati, determinato mensilmente**, e la versa entro il 16 del mese successivo, fermo restando l'obbligo dell'intermediario di provvedere, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, al conguaglio tra quanto prelevato mensilmente a titolo d'acconto e quanto effettivamente dovuto su base annuale e al versamento del saldo entro il 16 del mese di febbraio.



# Le proposte di modifica ai regimi di tassazione dei redditi finanziari formulate dal Gruppo di Lavoro

- Le proposte di modifica formulate dal Gruppo di Lavoro
- Previsione del **regime dichiarativo** dei redditi finanziari da parte del contribuente in caso di mancato esercizio dell'opzione per il regime del risparmio intermediato.
- Previsione del **regime dichiarativo** in caso di assenza del deposito, custodia, amministrazione o gestione degli strumenti finanziari o prodotti finanziari.
- In questi casi, si prevede:
  - l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul **risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti o realizzati**;
  - l'obbligo di **comunicazione mensile dei redditi finanziari non ricompresi nel regime opzionale del "risparmio intermediato"** all'Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e di altri soggetti eroganti o che comunque intervengono nella percezione o nel realizzo dei redditi finanziari.



# Le proposte di modifica ai regimi di tassazione dei redditi finanziari formulate dal Gruppo di Lavoro

- Le proposte di modifica formulate dal Gruppo di Lavoro
- **Riporto delle eccedenze negative** risultanti mensilmente dal regime del “risparmio intermediato” **nei mesi successivi per l'intero ammontare a valere sui redditi finanziari percepiti o realizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno.**
- Riporto dell'eventuale **eccedenza negativa annuale, senza limiti temporali**, nella misura **dell'ottanta per cento del risultato complessivo netto** dei redditi finanziari percepiti o realizzati nei **periodi di imposta successivi**, nell'ambito dello stesso rapporto di custodia, amministrazione o gestione.
- Analoga previsione di riporto dell'eventuale eccedenza negativa annuale è applicabile anche nel regime dichiarativo.



# Le proposte di modifica ai regimi di tassazione dei redditi finanziari formulate dal Gruppo di Lavoro

- Le proposte di modifica formulate dal Gruppo di Lavoro
- Previsione del **recupero dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva liquidata mensilmente, a titolo d'acconto**, dall'intermediario **rispetto all'ammontare dell'imposta dovuta sul risultato complessivo netto annuale** dei redditi finanziari nell'ambito del regime del "risparmio intermediato", **in diminuzione dell'imposta sostitutiva relativa al risultato complessivo netto mensile e annuale dei redditi finanziari del periodo di imposta successivo**, e, in caso di incapacienza, per l'importo residuo in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ovvero, a scelta del contribuente, mediante istanza di rimborso o di cessione dell'eccedenza stessa all'intermediario depositario.



# Le proposte di modifica ai regimi di tassazione dei redditi finanziari formulate dal Gruppo di Lavoro

- Le proposte di modifica formulate dal Gruppo di Lavoro
- **Previsione di analogo meccanismo di riporto delle eccedenze negative e di recupero dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva nei casi di chiusura del rapporto in regime del "risparmio intermediato" o di trasferimento del rapporto medesimo ad altro intermediario.**



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

# AIPSDT - Associazione Italiana Professori e Studiosi di Diritto Tributario Gruppo di Lavoro sui Redditi Finanziari

*Grazie per l'attenzione*